

Camera dei Deputati

Legislatura 18
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/06473
presentata da **GRIPPA CARMELA** il **21/07/2021** nella seduta numero **544**

Stato iter : **IN CORSO**

Assegnato alla commissione :
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Ministero destinatario :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , data delega **16/07/2021**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2021

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta in commissione 5-06473**

presentato da

GRIPPA Carmela

testo di

Mercoledì 21 luglio 2021, seduta n. 544

GRIPPA. — **Al Ministro della giustizia.** — Per sapere – premesso che:

dalla lettura dell'articolo pubblicato sulla pagina web <https://www.zonedombratv.it> del 21 giugno 2021, intitolato «Chieti, la toga socia di una S.r.l. La vicenda del giudice Ilaria Prozzo» si apprende come la vicenda giudiziaria in esso descritta abbia una singolare particolarità. Si apprende infatti che, nelle tre cause civili promosse dinanzi al tribunale di Chieti, sezione lavoro, da Lorenzo Torto, contro la Casa di Cura Santa Camilla S.p.a., ad essere nominato come giudice sia stata la dottoressa Ilaria Prozzo che avrebbe fissato le prime udienze per la comparizione personale delle parti, rispettivamente, il 17 giugno 2021, il 7 luglio 2021 ed il 14 luglio 2021;

sempre da quanto riportato nel medesimo articolo, il cittadino Lorenzo Torto si sarebbe visto costretto a presentare istanza di ricusazione del giudice in quanto la dottoressa Prozzo, così come si legge nell'atto di ricusazione «con atto pubblico notarile, in data 31 maggio 2010, costituiva la società HYDRO INXX SRL con sede in Montesilvano (Pe) insieme ai soci Mastropaolo Tony e Di Benigno Romolo per la trasformazione e fornitura di prodotti per la stampa digitale, tra cui inchiostri, carta, film etc». Sempre da quanto emergerebbe dal testo di stampa: «... dall'Atto costitutivo del 16 maggio 2011, il Giudice Ilaria Prozzo dichiarava la propria residenza in Montesilvano (Pe) ove è stabilita la sede legale della società TOWA TEAM S.N.C. Società tuttora attiva e costituita fin dal 2 luglio 2009 e amministrata da Mastropaolo Tony già socio del giudice Ilaria Prozzo nella società HYDRO INXX SRL». «Pertanto, come risulta dagli atti e documenti allegati, il Giudice ha svolto attività imprenditoriale»;

al giudice ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario, regio decreto n. 12 del 1941, l'attività imprenditoriale risulta essere comunque incompatibile con la funzione di giudice. E con l'esercizio dell'attività giudiziaria, anche se il magistrato di fatto è coinvolto in una società operante nel territorio in cui svolge le sue funzioni. Tuttavia, nell'ambito dello stesso iter processuale si legge nelle righe del testo pubblico «...proprio il Giudice Prozzo, inoltre, si è pronunciata "sulla stessa questione delle cause suindicate in un precedente giudizio cautelare ex articolo 700 cpc n. 490/2020 Rg con provvedimento di rigetto, ignorando e disattendendo fatti rilevanti e cioè gli infortuni subiti dal dipendente disabile nel bagno per disabili presso la struttura sanitaria di controparte comprovati da certificati medici e denunce Inail"»;

tra gli articoli correlati a quello sopracitato la stessa testata digitale, nel recente passato, ha trattato ulteriori vicende singolari titolate «Chieti, lui giudice, la moglie funzionaria in cancelleria», «Camillo Romandini, il giudice-imprenditore e la Immobiliare S.r.l. del nipote collega», «Giustizia, storia di un Tribunale (Chieti), di un Presidente e di un fratello delegato alle vendite immobiliari» e «Caso Bussi e i silenzi intorno alla vicenda del giudice Romandini» quest'ultima già oggetto di una

interrogazione (5-00430) che, a parere dell'interrogante, pone la necessità di riflettere sul tema del conflitto di interesse che parrebbe poco sentito nel distretto chietino –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare, in particolare di carattere ispettivo, con riguardo agli uffici giudiziari in questione;

se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad affrontare le questioni citate al fine di evitare in maniera efficace tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse per coloro che svolgono funzioni giurisdizionali, a salvaguardia delle caratteristiche di indipendenza e imparzialità cui devono essere improntate tali funzioni.

(5-06473)